|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2014-2019 |  |

<Commission>{ENVI}Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare</Commission>

<RefProc>2016/0376</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>

<Date>{12/09/2017}20.9.2017</Date>

<TitreType>PARERE</TitreType>

<CommissionResp>della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Jytte Guteland</Depute>

PA\_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1) La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015. | 1) La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ***migliorerà la qualità dell'aria grazie alla riduzione della domanda di combustibile solido per il riscaldamento negli edifici efficienti sul piano energetico, rafforzerà la salute dei cittadini dell'Unione grazie alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla creazione di un ambiente sano all'interno degli edifici,*** ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto ***e la*** Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini e alle imprese. | 2) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto***. Tale principio dovrebbe essere riconosciuto dagli istituti finanziari mediante l'assegnazione di fondi e strumenti dedicati.*** La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini e alle imprese. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). | 9 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel ***dicembre 2015*** il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ***valutare la fattibilità di*** un obiettivo di efficienza energetica del 40% ***per lo stesso termine***. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030. | 3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel ***giugno 2016*** il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ***fissare*** un obiettivo ***vincolante*** di efficienza energetica del 40% ***da raggiungere nel 2030, che rifletterà anche il livello del potenziale di efficienza energetica a costi vantaggiosi***. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis) La considerevole eccedenza di quote nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS), dovuta alla recessione economica, all'afflusso di crediti internazionali di carbonio e all'eccessiva assegnazione di quote, si è tradotta in un prezzo debole per le quote ETS. Poiché non si prevede, nel prossimo futuro, un incremento del prezzo del carbonio a un livello che possa incentivare in maniera sufficiente un miglioramento in termini di risparmio energetico ed energie rinnovabili, è necessario mantenere misure specifiche e un quadro di lungo termine stabile a livello dell'Unione per gli investimenti destinati al risparmio energetico.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4) ***Non sono*** stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. ***Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30% la*** necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. ***Tale*** chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare ***i contributi*** nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare ***i contributi*** nazionali ***indicativi*** di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare ***1 321*** Mtoe di energia primaria e ***987*** Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del ***23***% e il consumo di energia finale del ***17***% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia. | 4) ***Dovrebbero essere*** stabiliti obiettivi vincolanti a livello ***sia*** nazionale ***che dell'Unione*** per il 2030. ***La*** necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030 ***dovrebbe essere esplicitata con un obiettivo vincolante di efficienza energetica del 40%***. ***Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sviluppare piani nazionali per l'energia, comprendenti obiettivi nazionali vincolanti, elaborati in conformità del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Il*** chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare ***gli obiettivi*** nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare ***gli obiettivi*** nazionali ***vincolanti*** di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare ***1 132*** Mtoe di energia primaria e ***849*** Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del ***34***% e il consumo di energia finale del ***31***% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva

</DocAmend>

<Article>Considerando 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6) In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici. | 6) In considerazione ***degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall'accordo di Parigi e*** del quadro per il clima e l'energia per il 2030 ***nonché degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2050***, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno ***con una visione a lungo termine e misure politiche ad essa associate*** oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici ***e la transizione verso "edifici a energia quasi zero"***. ***La cooperazione con il settore privato è importante per valutare su quali basi è possibile mobilitare gli investimenti privati per i progetti di efficienza energetica.***  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 6 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***6 bis) I miglioramenti dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici riduce la domanda di combustibili per il riscaldamento, specialmente di combustibili solidi. Pertanto, le misure di efficienza energetica contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono al conseguimento, in maniera efficiente in termini di costi, degli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, come sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 (la "direttiva sulla qualità dell'aria")1bis. La riduzione della domanda di energia negli edifici dovrebbe essere considerata un elemento della politica generale sulla qualità dell'aria, in particolare negli Stati membri in cui il rispetto dei limiti fissati dall'Unione sulle emissioni di inquinanti atmosferici risulta problematico e in cui l'efficienza energetica potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1 bis*** ***Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 1-31).*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 8</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8) Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini del prossimo obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. | 8) Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini del prossimo obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 ***e degli obiettivi in materia di clima e di energia per il 2050 in linea con l'accordo di Parigi,*** esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 10</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 10) I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione ***non*** possono essere dichiarati, ***a meno*** che ***la misura*** in ***questione vada*** oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. ***Riconoscendo che*** la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici***,*** è opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione. | 10) I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione possono essere dichiarati ***solo se derivano dalle nuove misure politiche***, ***siano esse state introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o prima di tale data, purché si possa dimostrare*** che ***dette misure si traducono*** in ***nuove azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020, che comportano nuovi risparmi e che vadano*** oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. ***Gli edifici rappresentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e*** la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici***. Tale ristrutturazione deve essere effettuata più celermente dato il periodo relativamente breve che resta per rinnovare l'attuale parco immobiliare.*** È opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 10 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***10 bis) Una gestione efficace dell'acqua può contribuire notevolmente al risparmio energetico. Il settore idrico impiega quasi il 3,5 % dell'elettricità nell’Unione1 bis. Il trattamento e il trasporto dell'acqua mediante sistemi di pompa e pressione alimentati da motori elettrici consumano molta energia. La domanda d'acqua dovrebbe aumentare del 25 % entro il 2040 principalmente nelle città. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata in Europa, sprecando sia energia che acqua. Di conseguenza, tutte le misure intese a una gestione più efficiente e a una riduzione del consumo di acqua contribuirebbero al conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1 bis World Energy Outlook 2016, Agenzia internazionale per l'energia, 2016.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 10 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***10 ter) Il settore dell'industria è il principale consumatore di acqua in Europa con un quota dei consumi del 44 %1 bis. Il ricorso a tecnologie e procedure intelligenti di gestione dell'acqua può portare a notevoli risparmi di acqua, rafforzando al contempo la competitività delle imprese. Lo stesso vale per le città in cui l'acqua incide dal 30 al 50 % sulle bollette per l'energia elettrica dei comuni.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1 bis Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Agricoltura e gestione sostenibile delle risorse idriche nell'UE, 28 aprile 2017.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 12</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 12) ***Il*** miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ***dovrebbe andare*** a particolare vantaggio dei consumatori ***in condizioni di*** precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica. | 12) ***Dovrebbe essere garantito che il*** miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ***vada*** a particolare vantaggio dei consumatori ***a basso reddito a rischio*** di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative***, rafforzandola in modo da esigere che una loro quota significativa sia attuata in via prioritaria,*** e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica. ***A tal fine è opportuno definire adeguatamente la precarietà energetica, monitorare l'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e dotare i regimi degli appropriati strumenti finanziari.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 12 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***12 bis) Con oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione colpite dalla precarietà energetica, le misure di efficienza energetica devono essere al centro di ogni strategia efficace in termini di costi intesa ad affrontare la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e devono essere complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello di Stato membro.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà energetica e non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Gli investimenti a favore delle famiglie a rischio di precarietà energetica apporteranno invece benefici significativi a tali famiglie e alla società in generale.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 12 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***12 ter) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre i massimi vantaggi dalle misure di efficienza energetica che attuano, considerando anche che tutti i costi, i tempi di ammortamento e i benefici sono completamente trasparenti.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 12 quater (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***12 quater) Il parco immobiliare dell'Unione dovrà essere composto da "edifici a energia quasi zero" entro il 2050, in linea con gli obiettivi della COP21 (accordo di Parigi). Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici appartenenti a cittadini a basso reddito a rischio di precarietà energetica, o da essi abitati, sono i più difficili da raggiungere. Le misure di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 ter sono pertanto di particolare importanza.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà energetica e non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Gli investimenti a favore delle famiglie a rischio di precarietà energetica apporteranno invece benefici significativi a tali famiglie e alla società in generale.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 13</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 13) L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). ***Per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere conto*** di ***una determinata quantità di energia rinnovabile generata dai consumatori sugli o negli edifici*** per ***uso proprio. A tal fine*** gli Stati membri dovrebbero ***poter utilizzare i metodi*** di ***calcolo stabiliti*** a ***norma*** della direttiva 2010/31/UE. | 13) L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21)***, obiettivo che prevede che l'incremento della temperatura media globale dovrebbe essere contenuto ben al*** di ***sotto dei 2°C e che occorre adoperarsi*** per ***limitare tale incremento a 1,5°C***. Gli Stati membri dovrebbero ***quindi adottare strategie*** di ***ristrutturazione ambiziose e*** a ***lungo termine in conformità dell'articolo 2 bis*** della direttiva 2010/31/UE ***in vigore, con l'obiettivo di realizzare un parco edifici a energia quasi zero altamente efficiente entro il 2050 e di soddisfare il restante fabbisogno di energia con le fonti rinnovabili***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 14</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 14) Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero ***pertanto*** modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. ***Pertanto, ai fini*** di ***tali disposizioni,*** con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere ***sia i*** clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, ***sia*** gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale***. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici.*** Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale. | 14) Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. ***Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia da parte dei consumatori,*** gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero ***essere*** modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti ***e riscontri*** sul consumo di energia***, quando ciò sia tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati***. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione ***o sul consumo*** valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. ***La definizione del termine "cliente finale" deve essere intesa come comprendente solo le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia.*** ***Il termine "utente finale" si dovrebbe intendere come facente riferimento a un gruppo più ampio di consumatori.*** Con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere***, oltre ai*** clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, ***anche*** gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale ***nel caso in cui gli occupanti non abbiano un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.*** Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere il modo migliore di configurare le disposizioni particolareggiate volte a fornire informazioni frequenti e migliorate sui consumi di energia degli occupanti che vivono in singole unità di edifici composti da più appartamenti o multifunzionali e che sono approvvigionati di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. L'efficacia in termini di costi della misurazione divisionale dipende dalla proporzionalità dei relativi costi in relazione ai risparmi energetici potenziali.***  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 14 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***14 bis) Dati tali nuovi requisiti, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che l'innovazione e le nuove tecnologie esigono maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze che sono necessarie per la riuscita attuazione di tali tecnologie e per consentire ai cittadini così come alle imprese di contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dalla Commissione o dagli Stati membri.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 15</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 15) Alcune disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, relativo alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia dovrebbero essere ***abrogate***. In esito al riesame dell'acquis nel settore dell'energia gli obblighi in capo agli Stati membri a titolo dei vari atti connessi all'energia possono risultare articolati in modo diverso. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rispettare le prescrizioni sostanziali della direttiva 2012/27/UE ***che potrebbero essere reintrodotte, in toto o in parte, in altri atti***. | 15) Alcune disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, relativo alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia dovrebbero essere ***allineate alle pertinenti disposizioni sul mercato dell'energia elettrica***. In esito al riesame dell'acquis nel settore dell'energia gli obblighi in capo agli Stati membri a titolo dei vari atti connessi all'energia possono risultare articolati in modo diverso. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rispettare le prescrizioni sostanziali della direttiva 2012/27/UE. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 18</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 18) ***Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di*** un riesame generale della direttiva ***e di*** una relazione ***da presentare*** al Parlamento europeo e al Consiglio ***entro il 28 febbraio 2024***. | 18) ***Il diritto in materia di energia e quello in materia di clima sono complementari e dovrebbero rafforzarsi reciprocamente. Pertanto, nel quadro degli obblighi assunti in virtù dell'accordo di Parigi, entro sei mesi dal bilancio mondiale dell'UNFCCC del 2023 e in linea con il processo di revisione del regolamento sulla governance [ ], la Commissione dovrebbe effettuare*** un riesame generale della direttiva ***2012/27/UE e presentare*** una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***in cui valuta l'efficacia generale della direttiva 2012/7/UE e la necessità di adeguare la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi***. ***Tale revisione e tale relazione dovrebbero essere effettuate in occasione di ogni successivo bilancio mondiale.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del ***30***% vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi ***e contributi*** nazionali ***indicativi*** in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030."; | "1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del ***40***% vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze***, in linea con gli obiettivi e gli impegni a lungo termine in materia di energia precedentemente assunti nel quadro dell'Unione dell'energia e con l'obiettivo globale per il clima a norma dell'accordo di Parigi***.Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e ***si collega al principio dell'Unione che pone l'efficienza energetica al primo posto, con molteplici vantaggi per il clima, i cittadini e le imprese dell'Unione. Inoltre la direttiva*** prevede la fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020 e ***di contributi e obiettivi nazionali vincolanti in materia di efficienza energetica per*** il 2030. |
|  | ***Per mobilitare i finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, la Commissione avvia un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili meccanismi politici. Date le grandi potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore immobiliare, gli investimenti in tale ambito sono presi in particolare considerazione, concentrandosi in primo luogo sugli edifici residenziali abitati da famiglie a basso reddito a rischio di precarietà energetica. Inoltre, al fine di rendere gli investimenti nei progetti di efficienza energetica più interessanti e fattibili dal punto di vista finanziario per gli investitori, la Commissione valuta le opzioni per integrare i progetti di piccole dimensioni in quelli più grandi. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come mobilitare gli investimenti privati entro e non oltre il 1° gennaio 2019.***"; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis) all'articolo 2 è aggiunto un nuovo punto 8 bis:*** |
|  | ***"8 bis) «autorità pubblica», ogni governo o altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, compresi gli ospedali e le strutture sanitarie, nonché gli edifici scolastici e gli alloggi sociali;";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Obiettivi di efficienza energetica | Obiettivi di efficienza energetica |
| 1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.  | 1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020 ***e un obiettivo nazionale vincolante per il 2030***, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.  |
| Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:  | Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:  |
| a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale; | a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;  |
| b) delle misure previste dalla presente direttiva; | b) delle misure previste dalla presente direttiva;  |
| c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e | c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e  |
| d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione. | d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione. |
| Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:  | Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:  |
| a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;  | a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;  |
| b) l'evoluzione e la previsione del PIL;  | b) l'evoluzione e la previsione del PIL;  |
| c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;  | c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia; |
|  | ***c bis) gli sviluppi tecnologici che possono migliorare la fattibilità degli obiettivi;*** |
| d) lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e | d) lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e |
|  | ***d bis) l'accordo di Parigi del dicembre 2015, che impone all'Unione e agli Stati membri di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C e, di preferenza, a non oltre 1,5°C; e*** |
|  | ***d ter) gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2050;*** |
| e) le azioni intraprese in fasi precoci. | e) le azioni intraprese in fasi precoci. |
| 2. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1086 Mtoe di energia finale entro il 2020. | 2. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1086 Mtoe di energia finale entro il 2020. |
| 3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:  | 3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:  |
| a) fa la somma degli obiettivi nazionali ***indicativi*** di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;  | a) fa la somma degli obiettivi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;  |
| b) valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.  | b) valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile ***e realistico basato su criteri obiettivi e non discriminatori*** per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. |
| c) tiene conto dell'analisi complementare risultante: | c) tiene conto dell'analisi complementare risultante: |
| i) dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Statimembri, del capo III della presente direttiva;  | i) dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Statimembri, del capo III della presente direttiva;  |
| ii) dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione; | ii) dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione; |
| d) confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020. | d) confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020. |
| 4. Ogni Stato membro ***stabilisce i contributi nazionali indicativi*** di efficienza energetica ***all'obiettivo*** dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti ***contributi*** tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare ***1 321*** Mtoe di energia primaria e ***987*** Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i ***suddetti contributi*** alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. | 4. Ogni Stato membro ***identifica il potenziale tecnico ed economico dal basso verso l'alto di ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica in ciascun settore, compreso il modo in cui le misure politiche specifiche in tutte le fasi del sistema energetico, dalla fase di fornitura, trasmissione e distribuzione fino all'utilizzo finale dell'energia, permetteranno di conseguire gli obiettivi nazionali*** di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti ***obiettivi*** tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare ***1 132*** Mtoe di energia primaria e ***849*** Mtoe di energia finale.Gli Stati membri notificano i ***propri obiettivi nazionali*** alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. ***Gli Stati membri riferiscono alla Commissione su base annua anche in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*** |
| "Articolo 5 | "Articolo 5 |
| Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici | Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici |
| 1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1o gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. | 1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1o gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. ***A decorrere dal 1° gennaio 2021 il presente paragrafo si applica a tutti gli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle autorità pubbliche tenendo in debita considerazione le rispettive competenze e il loro assetto amministrativo.*** |
| La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015. | La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015 ***e si applica agli edifici di proprietà delle autorità pubbliche o da esse occupati a decorrere dal 1° gennaio 2010, tenendo in debita considerazione le rispettive competenze e il loro assetto amministrativo***. |
| ***Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.*** |  |
| Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici ***del governo centrale*** conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione. | Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici ***delle autorità pubbliche*** conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione. |
| Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici ***del governo centrale*** con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile. | Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici ***delle autorità pubbliche*** con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile. |
| 2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici: | 2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici: |
| a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; | a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; |
| b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale; | b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale; |
| c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. | c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. |
| 3. Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici ***del governo centrale*** nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti. | 3. Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici ***delle autorità pubbliche*** nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti. |
| 4. Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici ***del governo centrale*** gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici ***del governo centrale*** demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici. | 4. Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici ***delle autorità pubbliche*** gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici ***delle autorità pubbliche*** demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici. |
| 5. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati ***del governo centrale*** con una superficie coperta utile totale superiore a 500m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250m2, ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2. L'inventario comprende i seguenti dati: | 5. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati ***delle autorità pubbliche*** con una superficie coperta utile totale superiore a 500m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250m2, ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2. L'inventario comprende i seguenti dati: |
| a) la superficie coperta in m2; e | a) la superficie coperta in m2; e |
| b) la prestazione energetica di ciascun edificio ***o dati energetici pertinenti.*** | b) la prestazione energetica di ciascun edificio***;*** |
|  | ***c)***  ***il consumo energetico reale misurato.*** |
| 6. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il ***2020*** un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà ***del*** loro ***governo centrale*** o da ***esso*** occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua. | 6. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il ***2030*** un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà ***delle*** loro ***autorità pubbliche*** o da ***esse*** occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua. |
| Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento ***del governo centrale*** prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici ***del governo centrale*** sono rappresentative di tale parco immobiliare. | Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento ***delle autorità pubbliche*** prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici ***delle autorità pubbliche*** sono rappresentative di tale parco immobiliare. |
| Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro ***il 31 dicembre 2013***, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare ***del governo centrale***. | Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro ***sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare ***delle autorità pubbliche***. |
| 7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a: | 7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a: |
| a) adottare un piano di efficienza energetica, ***autonomo*** o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che ***contenga*** obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle ***amministrazioni centrali*** di cui ai paragrafi 1, 5 e 6; | a) adottare un piano di efficienza energetica ***e una strategia di ristrutturazione a lungo termine per ciascun edificio***, ***autonomi*** o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che ***contengano*** obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica ***nonché valutazioni dei costi del ciclo di vita***, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle ***autorità pubbliche*** di cui ai paragrafi 1, 5 e 6; |
| b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano; | b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano; |
| c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. | c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. |
|  | ***7 bis. Gli Stati membri riferiscono sui risparmi energetici annuali derivanti dalle ristrutturazioni, compresa la percentuale di ristrutturazioni profonde, nonché sulla superficie coperta totale ristrutturata, conformemente all'articolo 19 del regolamento sulla governance [ ].***"; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – titolo e paragrafo 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Obbligo*** di risparmio energetico | ***Regimi*** di ***sostegno al*** risparmio energetico |
| 1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a: | 1. ***Al fine di garantire che gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia per il 2050 e gli obiettivi a lungo termine di cui all'accordo di Parigi siano soddisfatti,*** gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a: |
| a) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013; | a) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013; |
| b) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; | b) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; |
|  | ***b bis) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2031 al 31 dicembre 2040 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2029;*** |
|  | ***b ter) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2041 al 31 dicembre 2050 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2039.*** |
|  | ***Qualora i riesami della Commissione ne ravvisino la necessità, gli Stati membri adeguano il rispettivo obbligo di risparmio annuale in base ai seguenti periodi: 2014-2020, 2021-2030, 2031-2040 e 2041-2050.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per periodi ***decennali dopo il 2030***, a meno che la Commissione, sulla scorta ***dei*** riesami ***effettuati*** entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che ***non è necessario*** per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050. | Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per ***i*** periodi ***2031-2040 e 2041-2050***, a meno che la Commissione, sulla scorta ***di*** riesami ***basati su criteri obiettivi e non discriminatori fissati dalla Commissione stessa*** entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che***,*** per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima ***e di decarbonizzazione*** per il 2050***, l'obbligo annuale per i risparmi energetici debba essere adeguato***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2> Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o ***dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020*** purché sia possibile dimostrare che danno luogo ***ad*** azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi. | Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche***, a prescindere che siano state*** introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o ***prima di tale data,*** purché sia possibile dimostrare che danno luogo ***a nuove*** azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano ***nuovi*** risparmi. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2> Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo. | ***Dal 2014 al 2020,*** le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo. ***Dal 2021 in poi, le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti non possono essere escluse da questo calcolo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 5</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) ***e*** b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto. | Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a)***,*** b)***, b bis) e b ter)*** purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Questa disposizione dovrebbe essere applicata anche per i periodi 2030-2050 per garantire un quadro stabile, necessario per gli investimenti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2> Articolo 7 – paragrafo 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può: | 2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può: |
| a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020; | a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020; |
| ***b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;*** |  |
| c) consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;  | c) consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;  |
| ***d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre e che possono essere misurate e verificate. e*** |  |
| ***e) escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b): | 3. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b): |
| a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a)***, b),*** c)***, e d)***; | a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) ***e*** c); |
| b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, ***lettera*** b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ***lettere b),*** c)***, d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020***. | b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, ***lettere*** b), ***b bis), e b ter),*** gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ***lettera*** c). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 7</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7. ***Gli*** Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti."; | 7. ***Pur riconoscendo che i miglioramenti dell'efficienza derivanti dall'energia primaria e dall'energia finale sono complementari, gli*** Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 bis</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "Articolo 7 bis | "Articolo 7 bis |
| Regimi ***obbligatori*** di efficienza energetica | Regimi di ***sostegno all'***efficienza energetica |
| 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime ***obbligatorio*** di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.  | 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime di ***sostegno all'***efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.  |
| 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e ***possono includere*** i distributori di carburante per trasporto ***o*** i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). | 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e ***includono*** i distributori di carburante per trasporto ***e*** i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). |
| 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. | 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. |
| 4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate. | 4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate. |
| 5. Nell'ambito dei regimi ***obbligatori*** di efficienza energetica, gli Stati membri: | 5. Nell'ambito dei regimi di ***sostegno all'***efficienza energetica, gli Stati membri: |
| a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie ***in condizioni*** di precarietà energetica ***e*** negli alloggi sociali; | a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte ***significativa*** delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie ***a basso reddito a rischio*** di precarietà energetica ***o*** negli alloggi sociali***, rendono tali requisiti pubblici e facilitano l'accesso al sostegno finanziario necessario mediante gli opportuni strumenti finanziari***; |
| b) ***possono consentire*** alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;  | b) ***consentono*** alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato***, per esempio i fornitori di edilizia popolare,*** o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;  |
| c) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.  | c) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.  |
| 6. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime. | 6. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime. |

</Amend>

 <Amend>**Emendamento** <NumAm>**34**</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 ter </Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 7 ter | Articolo 7 ter |
| Misure politiche alternative | Misure politiche alternative |
| 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.  | 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.  |
| 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri ***tengono conto degli effetti sulle*** famiglie ***in condizioni*** di precarietà energetica. | 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia ***e garantire la realizzazione di un'ambiziosa ristrutturazione energetica degli edifici esistenti***, gli Stati membri ***fissano misure a beneficio delle*** famiglie ***a basso reddito a rischio*** di precarietà energetica ***o che vivono negli alloggi sociali. Tali misure sono rese pubbliche***. |
| 3. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate."; | 3. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2> Articolo 8 – paragrafo 4</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***4 bis) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |
| “4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico."; | “4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico. |
|  | ***Gli Stati membri incentivano le PMI che hanno un consumo energetico per fatturato maggiore rispetto alla media dell'UE a rispettare i requisiti stabiliti al presente paragrafo.***"; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 8 – paragrafo 6</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***4 ter) all'articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*** |
| "6. Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI."; | “6. Le imprese che non sono PMI e ***le imprese che sono PMI e presentano un elevato consumo di energia per dipendente o per fatturato,*** che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, ***finanziariamente ragionevole*** e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso."; | "Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, ***efficace in termini di costi*** e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso."; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e puntuale in merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica per i clienti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 bis</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "Articolo 9 bis | "Articolo 9 bis |
| Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico | Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico |
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia. |
| Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento ***e*** raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento ***e*** teleraffreddamento, è sempre installato un contatore ***di calore o di acqua calda*** in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura. | Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento***,*** raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento ***o*** teleraffreddamento, è sempre installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura. |
| 2. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare. | 2. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare***, ove tecnicamente possibile, efficace in termini di costi e proporzionato rispetto ai potenziali risparmi energetici***. |
| Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e inefficienza dei costi. | Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi ***o proporzionato rispetto ai potenziali risparmi energetici***, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e inefficienza dei costi. |
| Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono ***sempre*** contatori ***individuali***. | Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono contatori ***dell'acqua calda, se tecnicamente fattibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai potenziali risparmi energetici, assicurando nel contempo che ciò non aumenti il rischio di precarietà energetica***. |
| 3. Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per: | 3. Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono ***e rendono pubbliche*** regole ***nazionali*** trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per: |
| 4. Ai fini del presente articolo, dal 1º gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano sono leggibili a distanza. | 4. Ai fini del presente articolo, dal 1º gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori ***di calore*** che si installano sono leggibili a distanza. ***Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.*** |
| Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi."; | Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori ***di calore*** già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 7 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati."; | "I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati. ***Per garantire la privacy dei consumatori finali, gli Stati membri provvedono affinché i contatori assicurino tale riservatezza e siano utilizzati in conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Gli Stati membri tengono altresì conto dell'importanza della resistenza dei sistemi di misurazione alla criminalità informatica. In tal senso, la Commissione valuta entro il 1° gennaio 2019 se la direttiva 2013/40/UE (relativa agli attacchi ai sistemi informatici) debba essere aggiornata al fine di includervi i sistemi di misurazione.***"; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti ***gli utenti*** finali provvisti di contatori o contabilizzatori. | Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore***, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti ***i consumatori*** finali provvisti di contatori o contabilizzatori ***di calore***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Gli Stati membri possono stabilire chi debba fornire agli utenti finali le informazioni di fatturazione e consumo sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore, vale a dire, per le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità di un condominio o edificio polifunzionale approvvigionato di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale senza un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current legal status.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 bis – paragrafo 2 – lettera a</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici ***degli utenti*** finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale; | a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore dei consumatori*** finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale ***su richiesta di quest'ultimo***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 bis – paragrafo 2 – lettera c</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| c) provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti ***gli utenti*** finali adeguate informazioni sul consumo effettivo, in conformità dell'allegato VII, punto 3; | c) provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti ***i consumatori*** finali adeguate informazioni sul consumo effettivo ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore***, in conformità dell'allegato VII ***bis***, punto 3; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 19 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***11 bis) è inserito il seguente articolo 19 bis:*** |
|  | ***"Articolo 19 bis*** |
|  | ***Finanziamenti delle banche europee a favore dell'efficienza energetica*** |
|  | ***La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) adattano i rispettivi obiettivi politici per riconoscere l'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e gli investimenti a favore dell'efficienza energetica quale parte dei rispettivi portafogli degli investimenti nelle infrastrutture.*** |
|  | ***La BEI e la BERS, anche insieme alle banche di promozione nazionali, progettano, realizzano e finanziano programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica.***  |
|  | ***Gli Stati membri sfruttano appieno le possibilità e gli strumenti proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È necessaria una svolta in cui gli istituti finanziari apportino gli strumenti finanziari adeguati per investimenti su larga scala in materia di efficienza energetica.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 24 – paragrafo 4</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***12 bis) all'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |
| 4. La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttive 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, nonché ***sulla decisione n. 406/2009/CE e sui settori dell'industria, in particolare quelli esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE.*** | ***"***La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttiva 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, nonché ***sul regolamento n. ... (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici) e, ogni anno, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, sulla base delle relazioni periodiche, la Commissione dispone di prove che dimostrino che l'interazione delle politiche si traduce in un funzionamento improprio del mercato del carbonio, essa presenta una proposta legislativa intesa a proporre misure per migliorarne il funzionamento.";*** |
|  | *(I punti 13 e 14 originali/attuali saranno rinumerati e diventeranno, rispettivamente, i punti 14 e 15).* |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Dato il fragile equilibrio tra offerta e domanda atteso per il periodo successivo al 2020, l'ulteriore crollo della domanda dovuto alla sovrapposizione tra il sistema EU ETS e altre politiche per il clima può portare a una situazione in cui la fornitura di quote sarà cronicamente pari o superiore alla rispettiva domanda. Pertanto, l'effetto negativo della sovrapposizione delle politiche per il clima dovrebbe essere neutralizzato immettendo nella riserva stabilizzatrice del mercato il volume di quote equivalente ai risparmi di emissioni conseguiti al di fuori del mercato EU ETS.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 13</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 24 – paragrafo 12</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 12. La Commissione ***valuta la*** presente direttiva entro ***il 28 febbraio 2024,*** e ***successivamente a cadenza quinquennale***, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure."; | 12. La Commissione ***effettua una revisione generale della*** presente direttiva entro ***sei mesi dal bilancio mondiale dell'UNFCCC del 2023*** e ***dopo i bilanci mondiali successivi***, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***in cui valuta l'efficacia generale della presente direttiva e la necessità di adeguare la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi***.La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure."; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La revisione della direttiva in oggetto deve essere inquadrata nel nuovo contesto mondiale successivo all'adozione dell'accordo di Parigi. Misure ambiziose di efficienza energetica costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti dall'Europa e devono essere aggiornate a scadenza quinquennale.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato IV – nota 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) nell’allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: “(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia “bottom-up” basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.”; | a) nell’allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: “(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia “bottom-up” basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare ***in ragione di circostanze di portata nazionale che incidono sul consumo di energia primaria***. ***Tali circostanze dovrebbero essere debitamente corroborate, misurabili e verificabili, nonché basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori.***"; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato V – punto 2 – lettera a</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale; | a) occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica ***e delle risultanti nuove azioni individuali*** in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato V – punto 2 – lettera h</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| h) per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure***. A tal fine è possibile conteggiare*** i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima redatti a norma della governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all’obbligo di calcolo. | h) per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure ***conteggiando*** i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima redatti a norma della governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all’obbligo di calcolo. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/12/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato V – punto 3 – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Per le misure politiche adottate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono utilizzare il metodo di calcolo stabilito a norma della direttiva 2010/31/UE nella misura in cui è conforme ai requisiti dell’articolo 7 della presente direttiva e del presente allegato.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato V – punto 5 – lettera a bis (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***a bis) le fonti utilizzate per il calcolo dei dati relativi alle vendite di energia, compresa la giustificazione per l'uso di fonti statistiche alternative, e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano (se si utilizzano fonti diverse da Eurostat);*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato V – punto 5 – lettera h</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| h) la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata; | h) la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata***, nonché qualunque altro metodo adottato che si reputa possa conseguire almeno la stessa quantità complessiva di risparmi***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII bis – titolo</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo ***basate sul consumo effettivo di*** riscaldamento, raffreddamento e acqua calda | Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo ***per*** riscaldamento, raffreddamento e acqua calda |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII bis – punto 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Fatturazione basata sul consumo effettivo | Fatturazione basata sul consumo effettivo ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore*** |
| Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta all'anno. | Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo ***o delle letture dei contabilizzatori di calore*** almeno una volta all'anno. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII bis – punto 2 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| A decorrere dal [inserire data di ***entrata in vigore***], se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. | A decorrere dal [inserire data di ***recepimento***], se sono stati installati contatori o contabilizzatori ***di calore*** leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore*** sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2> Allegato VII bis – punto 2 – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Dal 1°gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento. | Dal 1°gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori ***di calore*** leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo ***basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore*** sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII bis – punto 3– titolo</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo | Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo ***o sulle letture dei contabilizzatori di calore*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII bis – punto 3 – parte introduttiva</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile: | Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni ***accurate*** in modo chiaro e comprensibile: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/31/UE</DocAmend2>

<Article2> Allegato VII bis – punto 3 – lettera a</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) prezzi correnti effettivi e consumo ***energetico*** effettivo; | a) prezzi correnti effettivi e consumo effettivo ***o costo totale del calore e letture dei contabilizzatori di calore***; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'allegato VII bis deve essere modificato affinché sia in linea con l'articolo 10 bis.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Allegato I – punto 2 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2012/27/UE</DocAmend2>

<Article2>Allegato IX – parte I – lettera g</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***2 bis. All'allegato IX, parte I, la lettera g è sostituita dalla seguente:*** |
| g) analisi economica: inventario degli effetti | ***"***g) analisi economica: inventario degli effetti |
| Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici. | Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici. |
| Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, ***possono valutare*** e ***tenere*** conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati. | Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, ***valutano*** e ***tengono*** conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati. |
| I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti: | I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti: |
| i) benefici | i) benefici |
| — valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica), | — valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica), |
| — benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute***, nella misura del possibile***; | — benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute ***nonché in termini di emissioni di gas a effetto serra***; |
|  | ***— effetti sul mercato del lavoro, sulla sicurezza energetica e sulla competitività;*** |
| ii) costi | ii) costi |
| — costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature, | — costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature, |
| — costi di capitale delle reti di energia associate, | — costi di capitale delle reti di energia associate, |
| — costi variabili e fissi di funzionamento, | — costi variabili e fissi di funzionamento, |
| — costi energetici, | — costi energetici, |
| — costi ambientali e costi sanitari***, nella misura del possibile***; | ***—*** costi ambientali e costi sanitari; |
|  | ***— costi relativi al mercato del lavoro, alla sicurezza energetica e alla competitività;";*** |

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

BREVE MOTIVAZIONE

**Conseguire i nostri obiettivi nell'ambito dell'accordo di Parigi**

L'Unione europea deve assumere un ruolo di guida nella lotta globale contro i cambiamenti climatici. Lo storico accordo di Parigi ci ha fornito un quadro chiaro per mitigare il riscaldamento globale e le sue conseguenze disastrose per questa generazione e molte generazioni future. L'efficienza energetica è il nostro principale strumento nella decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico, degli edifici, dei trasporti e dell'industria europei. Le proposte presentate nella presente relazione determinerebbero una riduzione del 47 % delle emissioni di gas serra nell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e ciò significherebbe che dovremmo conseguire agevolmente il nostro obiettivo di riduzione del 40 % previsto dall'accordo di Parigi. Ciò garantisce che gli obiettivi europei in materia di protezione del clima e di efficienza energetica si rafforzino reciprocamente. Tuttavia, dobbiamo proseguire gli sforzi verso il traguardo della neutralità in termini di emissioni nette di carbonio entro il 2050, e pertanto dobbiamo portare avanti il nostro impegno per l'efficienza energetica anche oltre il 2030.

**Sicurezza energetica**

La dipendenza energetica pone l'Europa di fronte a gravi problemi economici e geopolitici. L'UE importa il 53 % di tutta l'energia che consuma, per un costo pari a oltre 1 miliardo di EUR al giorno. Diminuendo la quantità complessiva di energia necessaria in Europa, le misure per l'efficienza energetica ci consentono di ridurre la dipendenza dai paesi terzi, rafforzando così la nostra sicurezza energetica. Le proposte contenute nella presente relazione ridurrebbero notevolmente le importazioni di energia entro il 2050: nel periodo 2021-2030, le riduzioni delle importazioni di combustibili fossili consentirebbero un risparmio di 288 miliardi di EUR, con un ulteriore aumento del risparmio nel periodo fino al 2050.

**Precarietà energetica**

Nell'UE, tra 50 milioni e 125 milioni di persone sono a rischio di precarietà energetica, non essendo in grado di riscaldare la propria casa o di pagare le bollette. L'effetto della politica energetica europea sulla precarietà energetica non deve essere ignorato, né ci si può affidare semplicemente alle soluzioni delle politiche sociali nazionali. L'Europa ha un'enorme potenzialità di aumento dell'efficienza energetica degli edifici, ma occorrono soluzioni su misura per evitare effetti indesiderati che potrebbero accrescere ulteriormente il rischio di precarietà energetica. Le disposizioni riguardanti la misurazione individuale dei consumi, per esempio, sono una delle questioni in cui tali aspetti devono essere considerati con attenzione.

Nella transizione verso la futura decarbonizzazione del parco edilizio, per gli edifici di proprietà di famiglie a basso reddito o occupati dalle stesse risulterà più difficile effettuare gli investimenti necessari per approfittare dei benefici. È dunque essenziale che iniziamo sin d'ora ad adottare azioni mirate per assistere tali gruppi. I provvedimenti adottati dagli Stati membri dovrebbero riguardare in via prioritaria le famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica e gli alloggi sociali: per questo motivo, il relatore propone che gli Stati membri siano obbligati a richiedere che una parte significativa dei provvedimenti si applichi alle famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica o agli alloggi sociali.

**Crescita economica**

Finora si è ritenuto erroneamente che, quando l'economia cresce, debba aumentare al tempo stesso anche il consumo di energia. Il successo delle misure di efficienza energetica ha dimostrato non soltanto che il consumo di energia può ridursi durante le fasi di crescita economica, ma anche che le misure di efficienza energetica possono contribuire in modo significativo alla crescita. Il consumo finale di energia è in diminuzione dal 2010, mentre il PIL dell'UE è cresciuto. Ridurre il consumo di energia è il modo meno costoso per conseguire un'efficienza energetica efficace sotto il profilo dei costi. Sebbene i modelli economici varino, le proposte contenute in questa relazione determinerebbero un effetto sul PIL compreso tra una variazione nulla e un aumento del 4,1 %, a condizione che sia disponibile un finanziamento adeguato per gli investimenti, senza tener conto di altri vantaggi economici delle misure di efficienza energetica, quali il miglioramento della qualità dell'aria e i notevoli benefici per la salute.

Le misure contenute nella presente relazione sono anche concepite per dare un reale impulso all'occupazione. In presenza di un finanziamento adeguato per gli investimenti, i modelli mostrano un aumento molto significativo dell'occupazione: tra 405 000 e 4,8 milioni di posti di lavoro in più.

**Colmare le lacune**

L'aggiornamento della presente direttiva costituisce un'occasione per ovviare ai problemi individuati nella legislazione in vigore. Una misura importante contenuta nella direttiva è l'obiettivo dell'1,5 % di risparmio energetico. Tuttavia, sono stati introdotti numerosi strumenti di flessibilità in relazione a questo requisito, consentendo agli Stati membri di ridimensionare le loro ambizioni, tenendo conto delle azioni passate o escludendo dai calcoli determinati settori. Ciò ha determinato una situazione nella quale si consegue soltanto la metà degli obiettivi annuali di risparmio energetico. Non si deve continuare a indebolire questi obiettivi; pertanto, il relatore propone di colmare molte delle lacune presenti. Propone inoltre di prorogare ulteriormente le misure che si sono dimostrate efficaci, come la ristrutturazione degli edifici pubblici e gli audit energetici per le imprese.

**Difendere i cittadini**

Il Parlamento europeo ha sistematicamente votato a favore di misure di efficienza energetica più progressive. In quanto rappresentanti dei cittadini, i deputati al Parlamento europeo hanno riconosciuto i benefici che tali misure possono presentare non soltanto per l'ambiente ma anche per la salute, per i consumatori e per le imprese. L'esempio più evidente è che le proposte contenute nella presente relazione consentirebbero un aumento di 17 milioni di anni di vita, grazie ai notevoli miglioramenti della qualità dell'aria. Il Parlamento deve continuare a difendere gli interessi dei cittadini, compresi i consumatori che desiderano bollette energetiche meno care e case più calde, le aziende che chiedono energia meno costosa e più pulita e certezza del diritto e gli imprenditori che vogliono essere giustamente ricompensati per i progressi tecnologici che migliorano costantemente l'efficienza energetica.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **Titolo** | Efficienza energetica |
| **Riferimenti** | COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) |
| **Commissione competente per il merito** Annuncio in Aula | ITRE12.12.2016 |  |  |  |
| **Parere espresso da** Annuncio in Aula | ENVI12.12.2016 |
| **Relatore per parere** Nomina | Jytte Guteland14.2.2017 |
| **Esame in commissione** | 8.6.2017 |  |  |  |
| **Approvazione** | 7.9.2017 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:–:0: | 321212 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Marco Affronte, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **32** | **+** |
| ALDE | Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds |
| EFDD | Piernicola Pedicini |
| GUE/NGL | Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen |
| PPE | Stefano Maullu |
| S&D | Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho |
| Verts/ALE | Marco Affronte, Jill Evans, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **-** |
| ALDE | Valentinas Mazuronis |
| ECR | Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
| ENF | Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
| PPE | Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **0** |
| ALDE | Jan Huitema |
| PPE | Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti